

Bologna, 20/12/2021
Prot. 2021/20774/STE**Verbale di gara n. 2 del seggio di Gara**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.lgs 77/2021 convertito in legge 108/2021, per l'appalto misto di servizi e lavori per l'affidamento di indagini ambientali, indagini geognostiche, indagini geofisiche, caratterizzazione amianto, relazione geologica ed archeologica finalizzate alla progettazione del piano di razionalizzazione del compendio demaniale "Caserma Giulio Cesare di Rimini - Scheda Patrimoniale RNB0069".

L'anno 2021, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 09:15, nei locali dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna in Bologna, piazza Malpighi n. 19, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con determina recante numero di protocollo 20109/2021 del 09/12/2021 a firma del Vicedirettore Regionale della Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia del demanio, per l'esame della documentazione amministrativa oggetto del soccorso istruttorio chiesto nella precedente seduta di gara.

Si procede con l'esame della documentazione prodotta in data 16/12/2021, nel rispetto dei termini previsti dalla richiesta di integrazione ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 – prot. 20330 del 13/12/2021, dal raggruppamento temporaneo costituendo avente quale capogruppo mandataria la STUDIOSISMA S.R.L. e quali mandanti la SOGEO SRL, la SOGELMA S.R.L., la GEOTEA S.R.L., la CHELAB S.R.L. e lo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi.

Al predetto concorrente sono stati richiesti diversi chiarimenti (si fa rinvio al precedente verbale per l'elenco degli stessi).

Tra questi, in particolare, veniva chiesta una precisazione in merito al possesso dell'abilitazione per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. da parte del Geom. Leonardo Staccioli, tecnico responsabile indicato dal concorrente per la valutazione del rischio bellico.

Ed invero, nel gruppo di lavoro indicato negli atti di gara (e segnatamente nel modello 2.3 prodotto dal concorrente) tale figura non possedeva il requisito richiesto.

Il Seggio, così, ha attivato il soccorso istruttorio perché tale mancanza poteva essere riconducibile ad un errore di digitazione e quindi ad una violazione meramente formale.

Rispetto a tale requisito, infatti, il disciplinare di gara era chiaro al paragrafo 9.2 (pagina 14) nel precisare che, ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta la costituzione di un "Gruppo di lavoro" composto da professionalità tra cui: *"per il tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico, si chiede professionista abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 81/2008 e s.m.i."*

Ciò detto, il concorrente nelle precisazioni rese con il soccorso istruttorio ha confermato che il Geom. Leonardo Staccioli non possiede la richiesta abilitazione.

Per superare tale empassa, il predetto concorrente ha prodotto una nuova dichiarazione (nuovo All. 2.3.) integrando (e quindi innovando) la dichiarazione precedentemente resa.

In tale documento viene indicata la figura professionale (come già detto non presente nell'originario documento trasmesso), del Dr. Geol. Claudio Cinti quale professionista abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il concorrente ha inoltre reso, nei seguenti termini, una precisazione rispetto alla presunta inutilità del requisito richiesto rispetto alla figura del tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico: *"la figura designata dall'impresa partecipante alla gara per il supporto alla valutazione del rischio bellico non può in alcun modo sostituirsi al coordinatore per la progettazione; si conferma pertanto il profilo professionale indicato in sede di gara ai fini della redazione di supporto alla valutazione del rischio identificata nel Geom. Leonardo Staccioli in possesso di diploma di Geometra-brevetto Dirigente Tecnico B.C.M. n. 292 rilasciato dal Ministero della Difesa; Procuratore Speciale con poteri direttivi e gestionali ai fini della sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. art. 2 c.1 lett. d)- Direttore Tecnico nominato in data 23/09/2021. Si evidenzia, in ogni caso, che la struttura del costituendo RTI annovera, in formale osservanza di quanto previsto nel disciplinare di gara al paragrafo 9.2, pagina 14 la figura di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. A tal fine si ritiene utile ritrasmettere l'allegato 2.3 con evidenza del dr. Geol. Claudio Cinti".*

Il seggio, rispetto a quanto precede, ritiene che il chiarimento reso non consenta al concorrente di essere ammesso alla fase successiva della procedura.

Il requisito richiesto non era posseduto al momento della presentazione della domanda poiché il Geom. Leonardo Staccioli, tecnico responsabile indicato dal concorrente per la valutazione del rischio bellico non era in possesso dell'abilitazione per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.lgs 81/2008 e s.m.i..

Rientra nel principio di autoresponsabilità dei soggetti che partecipano alla procedura di gara controllare i requisiti richiesti dalla lex specialis compilando correttamente le dichiarazioni richieste sul possesso dei predetti.

Non è ammissibile, infatti, l'utilizzo del soccorso istruttorio per integrare ed innovare la domanda di partecipazione ed i relativi documenti attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.

Rispetto a quanto sopra, l'integrazione fatta dal concorrente è quindi sotto diversi profili inammissibile:

a) in primo luogo, viene integrata ed innovata la documentazione originaria con un nuovo professionista Geol. Claudio Cinti (in possesso della predetta abilitazione);

b) fermo restando quanto precede, in sede di soccorso istruttorio, il predetto professionista non si occupa di valutazione del rischio bellico come indicato nel disciplinare di gara;

c) non essendo presente all'interno dell'originario gruppo di lavoro non può essere considerato un chiarimento ad una dichiarazione già resa;

Quanto, infine, all'interpretazione che il concorrente ha rispetto alla presunta inutilità del requisito richiesto, relativamente alla figura del tecnico responsabile della valutazione del rischio bellico, la stessa non può essere presa in considerazione dal seggio di gara che deve esclusivamente valutare la presenza o come in questo caso l'assenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis.

Si propone, quindi, come detto l'esclusione del concorrente dalla procedura in questione.

Solo per completezza, il Seggio precisa che gli altri documenti oggetto del soccorso istruttorio sono stati correttamente resi e sui predetti nessun rilievo può esser mosso.

Si procede con l'esame della documentazione prodotta in data 17/12/2021, nel rispetto dei termini previsti dalla richiesta di integrazione ex art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 – prot. 20329 del 13/12/2021, dal raggruppamento avente quale capogruppo mandataria capogruppo la Istemi S.r.l..

Al predetto concorrente sono stati richiesti diversi chiarimenti (si fa rinvio al precedente verbale per l'elenco degli stessi).

Tra questi, in particolare, veniva chiesta una precisazione in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale (richiesti al paragrafo 9.4. pagina 15 del disciplinare di gara) e ciò al fine di fugare i dubbi sorti al seggio di gara in merito all'effettivo possesso degli stessi.

Specificamente, quindi, al concorrente è stato chiesto:

1) Relativamente alle indagini geognostiche indicate, (si chiede di chiarire) se gli importi specificati siano riferibili esclusivamente a tali prestazioni o se siano solo una quota parte e nel qual caso di chiarirne quale e per quale importo.

2) Relativamente alle indagini geofisiche indicate, (si chiede di chiarire) se gli importi specificati siano riferibili esclusivamente a tali prestazioni o se siano solo una quota parte e nel qual caso di chiarirne quale e per quale importo.

Ciò detto, con il chiarimento reso il concorrente ha svolto il calcolo analitico delle prestazioni indicate andando a incorporare la quota delle indagini geofisiche e geognostiche dalle altre indagini facenti parte del servizio.

Il concorrente, al riguardo, ha precisato che per mero errore materiale, non ha inserito nel computo delle indagini geofisiche, le attività di cui alle schede tecniche candidate per la valutazione degli elementi della Busta B.2.1.

Conseguentemente il concorrente ha prodotto una nuova dichiarazione (nuovo All. 2.6.) integrando (e quindi innovando) la dichiarazione precedentemente resa ed aggiungendo, particolarmente con riguardo alle indagini geofisiche, tre nuovi servizi.

Il seggio, rispetto a quanto precede, ritiene che il chiarimento reso non consenta al concorrente di essere ammesso alla fase successiva della procedura.

Specificamente con riguardo alle indagini geofisiche, il requisito inizialmente richiesto pari a complessivi servizi per € 60.369,00 non era posseduto al momento della presentazione della domanda.

Ed invero, tenendo conto delle precisazioni fornite con il soccorso istruttorio, il concorrente nella documentazione originaria ha indicato di essere in possesso di servizi riconducibili alle indagini geofisiche per complessivi € 53.378,03 e quindi insufficienti ai fini che occupano.

Tale importo, si precisa, è dato dalla somma di tutti gli importi effettivamente riconducibili alle indagini geofisiche originariamente indicate.

Quanto ai servizi successivamente aggiunti (con il soccorso istruttorio), gli stessi non possono essere considerati per le stesse considerazioni svolte per l'altro concorrente R.T. avente quale capogruppo Studiosisma S.r.l.

Non è ammissibile, infatti, l'utilizzo del soccorso istruttorio per integrare ed innovare la domanda di partecipazione ed i relativi documenti attraverso l'istituto del soccorso istruttorio con ciò violandosi la par condicio tra i concorrenti.

Si propone, quindi, come detto l'esclusione del concorrente dalla procedura in questione.

Solo per completezza, il seggio precisa che gli altri documenti oggetto del soccorso istruttorio sono stati correttamente resi e sui predetti nessun rilievo può esser mosso.

Il Presidente, alle ore 11:30, dichiara conclusa la seduta di gara.

Il presente verbale si compone di 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ing. Gaetano Marcello Occhionero

Arch. Andrea Franco Falzone

Avv. Alfredo Mellone